ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA
Infanzia - Primaria - Secondaria 1° grado - comuni di Samassi e Serramanna
VIA SICILIA 4 - Cap. 09038 SERRAMANNA
Tel.0709139018 - C.F. 91019730927 - C.M. CAIC866007 –
Email:caic866007@istruzione.it- caic866007@pec.istruzione.it- Cuu: UFBF07
www.comprensivoserramanna.edu.it

Linee guida per il trattamento di foto/ audio e filmati

L'innovazione tecnologica e l'uso delle moderne tecnologie info-telematiche ha un profondo impatto nei processi formativi adottati dalle scuole che possono oggi avvalersi di strumenti quali il registro elettronico, piattaforme cloud con sistemi di messaggistica e social media o i siti web. Questi strumenti dalle grandi potenzialità stanno rivoluzionando il nostro modo di vivere e di lavorare ma possono, se usati in modo improprio, costituire una minaccia ai principi di civiltà e rispetto, come la riservatezza e la dignità della persona, che le scuole devono sempre garantire. La vigilanza su tali principi è poi ancora più importante nel contesto scolastico in cui gli alunni sono di norma minorenni e come tali sono riconosciuti dalla normativa vigente come meritevoli di una tutela rafforzata.
Il presente documento vuole quindi fornire ai docenti delle linee guida per il trattamento di foto e filmati ritraenti gli alunni o altre persone facilmente identificabili. Si precisa che il Garante non si è mai espresso esplicitamente relativamente alla pubblicazione di foto e filmati da parte delle istituzioni scolastiche per cui le disposizioni adottate nel presente documento derivano dall'interpretazione della normativa vigente e da un bilanciamento dei diritti e degli interessi in gioco.

1. Immagini e voce come dati personali

In via preliminare va precisato che le immagini e la voce sono informazioni che permettono l'identificazione diretta della persona interessata e sono pertanto da considerare "dati personali" a tutti gli effetti. I trattamenti di tali informazioni sono quindi soggetti alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR e D. Lgs. 196/2003 – Codice Privacy) che stabilisce la necessità di individuare una base legale per il trattamento oltre l'obbligo di fornire le informative agli interessati e, se è il caso, dell'acquisizione del consenso.

2. Base legittimante il trattamento di foto e filmati

Secondo quanto disposto dall'art. 2-ter comma1 e comma 3 del codice della privacy la diffusione di dati personali da parte di una pubblica amministrazione può avvenire per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e sempre in presenza di una norma di legge o regolamento o da atti amministrativi generali.
Il considerando 43 del GDPR stabilisce invece che è opportuno che il consenso non costituisca un valido presupposto per il trattamento dei dati personali quando il titolare del trattamento è un'autorità pubblica

3. Finalità istituzionale del trattamento

Secondo tale approccio la scuola può acquisire e trattare foto ed immagini, anche degli studenti, nello svolgimento delle attività istituzionali senza che sia necessario chiedere il consenso degli interessati. E' questo il caso, ad esempio, del docente che lavora con la classe alla elaborazione di foto e video nello svolgimento dell'ordinaria attività didattica o all'interno di uno specifico progetto. In questo caso il trattamento delle immagini è infatti strumentale al perseguimento di una attività formativa che non può essere impedita dalla negazione del consenso da parte dell'interessato.

4. Principio di proporzionalità e minimizzazione

La scuola deve però considerare la rilevanza che assume il trattamento di foto e video ritraenti i propri alunni e deve sempre tenere presenti i principi di proporzionalità e di minimizzazione ponendosi, prima del trattamento, le seguenti domande:

1. Il trattamento è **funzionale** al raggiungimento di una finalità istituzionale? (la pubblicazione è citata nel PTOF come modo di documentare, ad esempio, uno specifico progetto didattico/formativo?)
2. Quel trattamento è l'**unico modo** per raggiungere la finalità perseguita? (non è possibile documentare diversamente l'attività svolta senza la diffusione di foto ritraenti gli alunni?)
3. Il trattamento è **proporzionato** rispetto alla finalità perseguita? (i dati personali trattati sono ridotti al minimo indispensabile per il raggiungimento dello scopo?)
4. Sono state adottare delle **cautele particolari** nel trattamento dei dati personali, tali da precludere la riconoscibilità dell'interessato (ad esempio riprendendo i soggetti di spalle o da lontano, evitando i primi piani, o pixellando i volti, ecc.) senza che ciò impedisca di raggiungere la finalità perseguita?

Prima della pubblicazione la scuola si deve porre tali domande e solo se è in grado di rispondere affermativamente a tutte e quattro può procedere alla pubblicazione del materiale video.

5. Accorgimenti da adottare

Per garantire il rispetto del principio di proporzionalità le foto e le riprese video da pubblicare sul sito web e sui canali social della scuola dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- Riprese di piccoli gruppi e dell'intera classe
- Non devono essere presenti primi piani
- Gli studenti devono essere ripresi sempre in atteggiamenti positivi o costruttivi

Nella pubblicazione di foto e video si dovranno adottare ulteriori accorgimenti che impediscano il riconoscimento degli alunni, quali:

- Inquadrature che non riprendono i volti
- Adozione di tecniche di sfocatura e di pixelizzazione che rendono irriconoscibili i volti

Tali accorgimenti potranno essere evitati quando le riprese in primo piano e di soggetti specifici si rendono effettivamente necessarie (come ad esempio in occasione di attività e progetti didattici, recite, saggi, eventi/manifestazioni/premiazioni). In tal caso la scuola acquisirà il consenso degli interessati o dei detentori della responsabilità genitoriale, se questi sono minorenni, seguendo le modalità indicate al successivo punto 8.

6. Comunicazione di foto e filmati

Considerata la rilevanza che ha una diffusione di dati personali si sono poste le stringenti regole per la pubblicazione di foto e filmati sul sito web e sui canali social della scuola riportate più sopra. Meno critica è invece la comunicazione di foto/video che comporta il dare conoscenza dei dati ad uno o più soggetti determinati o a una cerchia di persone che, seppur estesa, resta comunque determinata.
Il nostro istituto consente, previa acquisizione del consenso informato dei genitori, la condivisione di foto e filmati attinenti all'attività istituzionale della scuola per mezzo della Piattaforma Google (G-Suite), nella Classroom costituita appositamente per ciascuna classe/sezione, in quanto l'accesso avviene a seguito di identificazione con credenziali personali. Il materiale rimarrà nel Drive condiviso per tutto l'anno scolastico.
La scuola acquisirà il consenso di coloro che compaiono nel materiale video-fotografico prodotto per documentare le attività educativo didattiche previste nella programmazione curricolare e nei progetti inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa nelle quali è ritratto l'alunno utilizzando il **modulo *"Informativa e richiesta di consenso a pubblicare in area riservata sulla piattaforma Google (G-Suite) di istituto di foto e video"*.**

In questo caso non sarà necessario adottare le cautele stabilite al punto 5 per il materiale destinato alla diffusione nel sito web e nei canali social della scuola ed i volti delle persone ritratte potranno essere identificabili.

7. Utilizzo del materiale da parte di studenti e genitori

Gli alunni o i loro genitori potranno scaricare il materiale video-fotografico messo a disposizione dalla scuola come illustrato al punto 6 per un uso esclusivamente familiare o amicale. Non è invece consentita la diffusione delle medesime immagini su Internet e sui social network in assenza del consenso esplicito di coloro che sono ritratti nel materiale video-fotografico (o degli esercenti la responsabilità genitoriale). La responsabilità della diffusione in violazione della normativa vigente non sarà in alcun modo imputabile alla scuola che ha messo a disposizione il materiale ma piuttosto a coloro che hanno fatto la diffusione indebita.

8. Foto e video nel contesto didattico

Come già detto al punto 3, l'uso di foto e video nella ordinaria attività didattica o all'interno di progetti specifici stabiliti dal PTOF trova la sua legittimità non nel consenso degli interessati ma nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. Se interviene la diffusione in Internet, nel sito web o nei canali social della scuola di foto o filmati ritraenti persone identificabili la scuola acquisirà il consenso degli interessati attraverso la compilazione del **modulo "*Informativa e richiesta di consenso per la pubblicazione di video e foto prodotti in occasione di progetti/eventi*"**.

9. Informativa

Gli interessati devono sempre essere informati sui trattamenti dei propri dati personali operati dal titolare. A questo scopo è stata già stata fornita ad alunni e famiglie l'informativa privacy di cui all'art. 13 del GDPR per i trattamenti operati dall'istituzione scolastica. Ulteriori e specifiche informazioni devono essere fornite alle famiglie in occasione di specifici trattamenti e di pubblicazioni nel sito web o sui canali social.

10. Consenso

Come detto al punto 2 la base legale per il trattamento di dati personali da parte di una pubblica amministrazione è costituita, di norma, dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e non dal consenso dell'interessato. In ogni caso la scuola dovrà sempre garantire il rispetto dei principi di legittimità, proporzionalità e minimizzazione a tutela dei diritti degli interessati.

Sebbene il consenso sarà richiesto solo in casi particolari di maggiore esposizione degli alunni, in considerazione della delicatezza riconosciuta al trattamento di foto e filmati ritraenti gli alunni, la scuola chiede alle famiglie attraverso ***l'Informativa base per il trattamento di foto e filmati*** disponibile al link

https://trasparenza-pa.net/?codcli=SC26053&node=4660664

di essere informata dell'esistenza di motivi particolari per i quali un alunno non può essere ripreso o fotografato (per le segnalazioni si fornisce il seguente indirizzo email caic866007@istruzione.it).

11. TV o testate giornalistiche

Nel caso in cui ad operare le riprese sono TV o testate giornalistiche spetterà a queste, quali autonomi titolari del trattamento, a dover produrre apposita informativa e raccogliere il consenso alla pubblicazione degli interessati. In questo caso la scuola può agevolare la comunicazione fra le parti ma non ha un ruolo nei trattamenti operati.

12. Fotografie dei genitori durante eventi scolastici

L'effettuazione di video o fotografie da parte dei genitori in occasione di gite, recite e saggi scolastici è consentita considerato che la raccolta avviene per fini personali ed è destinata ad un ambito familiare o amicale. E' invece contro legge l'eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet e sui social network. In caso di diffusione di immagini è infatti indispensabile acquisire il consenso di coloro che sono ritratti (o degli esercenti la potestà genitoriale se questi sono minori).

La responsabilità della diffusione in violazione della normativa è a carico di colui che fa la pubblicazione.

13. Fotografo e foto di classe

In questo caso possono verificarsi le seguenti due condizioni:

A. **fotografo pagato dalla scuola:** in questo caso la scuola dovrà nominare il fotografo "Responsabile del trattamento" e allegare la nomina al contratto d'opera.
B. **fotografo pagato dai genitori:** in questo caso il fotografo agisce come "titolare autonomo" e spetta a lui garantire il rispetto delle disposizioni di legge (fornire l'informativa ed acquisire il consenso dei genitori). La scuola si limita ad autorizzare l'ingresso del fotografo a scuola a seguito della richiesta avanzata dalle famiglie (tenere agli atti la formale richiesta).